



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
**Provincia di Venezia**

---

Piazza Mazzini, 1 - Tel. 041/5139944 - Fax 041/5139938  
30010 Camponogara (Venezia)

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**

**CONCERNENTE L'ARMAMENTO**  
**DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Tipo delle armi in dotazione

## **CAPO II**

### **FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

- 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- 4 Deposito delle armi - Consegnatario
- 5 Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
- 6 Registro di carico delle armi e delle munizioni
- 7 Consegna delle armi e delle munizioni
- 8 Doveri dell'assegnatario dell'arma
- 9 Controlli e sorveglianza
- 10 Doveri del responsabile del servizio
- 11 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

### **CAPO III - TERMINE E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI**

- 12 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa
- 13 Servizi prestati con arma
- 14 Modalità per l'assegnazione dell'arma
- 15 Prelevamento e versamento dell'arma
- 16 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- 17 Servizi applicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- 18 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

### **CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

- 19 Addestramento
- 20 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- 21 Pubblicità del regolamento
- 22 Comunicazione del regolamento
- 23 Leggi ed atti regolamentari
- 24 Entrata in vigore del presente regolamento

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art.1 - **Oggetto del regolamento**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, art. 2, 1° comma)

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agenti della pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

### Art. 2 - **Tipo delle armi in dotazione**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145; art. 4)

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza, saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

P I S T O L A			
TIPO	MODELLO	CALIBRO	N O T E
BERETTA	98 FS	9/21	=====

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, il personale preposto sarà dotato di sciabola. Non si ritiene, invece, necessario dotare la Polizia Municipale di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

## **CAPO II**

### **FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

### Art. 3 - **Acquisto della armi e del munizionamento**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 artt. 3 e 14, 5° comma)

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, sarà disposto con deliberazione della Giunta Municipale.

Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

#### **Art. 4 - Deposito delle armi - Consegnatario**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, art. 12 4° comma)

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio; o da persona da esso delegato;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a cui appositamente predisposto.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di Pubblica Sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, e della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 14)

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della Polizia Municipale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione del personale di polizia municipale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comando in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale ed agli armadi metallici, in cui sono custoditi le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio di Polizia Municipale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

#### **Art. 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 14)

L'ufficio di Polizia è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- la riparazione delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi

#### **Art. 7 - Consegnare delle armi e del munizionamento.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, art. 6 1° comma)

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 11)

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curare la manutenzione ;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 15, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti precauzioni:

- a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

#### **Art. 9 - Controlli e sorveglianza.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, art. 15)

Controlli sono effettuati dal responsabile all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.

Il Sindaco o suo delegato, il responsabile del servizio della Polizia Municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### **Art. 10 - Doveri del responsabile del servizio.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 17)

Il responsabile del servizio cura la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

#### **Art. 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 12 4° comma)

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario e dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

### **CAPO III - TERMINE E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI**

#### **Art. 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con le armi in via continuativa.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, art. 6)

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato tutti i servizi d'istituto di competenza della Polizia Municipale, a detto personale è consegnata l'arma in via continuativa ad eccezione di quelli previsti dal successivo art. 13.

#### **Art. 13 - Servizi prestati senza armi.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987 n. 145 art. 6)

1. Devono essere svolti senza armi i servizi ordinari di educazione stradale presso gli istituti scolastici e le attività di rappresentanza.

2. Per il deposito delle armi durante l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente, viene predisposto presso il Comando P.M. apposito contenitore avente le caratteristiche di cui all'art. 13 del D.M. 8/3/87.

#### **Art. 14 - Modalità per l'assegnazione dell'arma.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 6)

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco con provvedimento dal quale dovranno rivelarsi:
  - a) le generalità complete dell'agente;
  - b) gli estremi del provvedimento Prefettizio del conferimento della qualifica di agente di P.S.,
  - c) la descrizione dell'arma.
2. del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione.
3. al momento della consegna deve essere fatta annotazione con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
5. Entro il 31 Dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

#### **Art. 15 - Prelevamento e versamento dell'arma.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 10)

1. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 14 del registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata, deve essere immediatamente versata al deposito, allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.

L'arma, inoltre, su richiesta del consegnatario può essere depositata per la custodia, presso il comando durante i periodi di congedo, malattia ed altre assenze prolungate dal servizio.

#### **Art. 16 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 8)

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territori del Comune, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, gli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Altresì è consentito il porto dell'arma fuori del territorio comunale nei servizi di scorta ai plichi elettorali.

**Art. 17 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 9)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 16 e dal precedente comma, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con arma fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

**Art. 18 - Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 18)

Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legale richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## **CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

**Art. 19 - Addestramento**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 18)

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

**Art. 20 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 19)

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e



viceversa, è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18 Giugno 1969, n. 323 ed ha la durata di sei mesi.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione od altro documento.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 7 della Legge 8.6.1990, n. 142 e della Legge 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 25 della Legge 27 Dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

### **Art. 22 - Comunicazione del regolamento.**

(Regolamento approvato con D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 art. 2, 2° comma)

Il presente regolamento sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della Legge 6 Marzo 1986 n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

### **Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari.**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 Marzo 1986, n. 65;
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
- alle leggi 8.6.1990, n. 142 e 7.8.90, n. 241;
- al D.M. 4 Marzo 1987 n. 145

Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

**Art. 24 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co.